



Declaratoria per il Presidente e per il Comitato di gestione

OGGETTO: "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali di cui all'art.68 del C.d.N. dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)"
– approvazione nuova stesura.

II SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii;

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23.04.2021 con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Adsp e successiva delibera presidenziale n. 157 del 6.05.2021 con conferimento dell'incarico dal 10.05.2021;

VISTO l'art. 10, comma 4,1. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii secondo il quale il Segretario Generale dell'Adsp "cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione";

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Security, Safety e Ordinanze – prot. n. 27355 del 1.12.2021 - in merito all'istruttoria condotta sulla pratica relativa alla nuova stesura del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali di cui all'art.68 del C.d.N. dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)" che abroga e sostituisce il vigente approvato con ordinanza AdSP MTC n. 2/2019 e s.m.i.;

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta;

ATTESTA

di aver verificato la legittimità del suddetto procedimento - regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in merito alla pratica in oggetto e che, pertanto, la stessa può essere istruita e sottoposta al Comitato di gestione per la deliberazione di competenza di cui all'art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii. secondo le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente, previa acquisizione del parere delle Commissioni consultive di Napoli e Salerno ex art. 15 legge 84/94.

G. I. D. D. D.

SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe Grimaldi



UFFICIO SECURITY SAFETY E ORDINANZE (Val)

Promemoria per il Comitato di Gestione

Oggetto: Nuova stesura del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali di cui all'art.68 del C.d.N. dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) approvato con Ordinanza AdSP MTC n. 2/2019 e s.m.i..

Come è noto le attività, nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, industriali, artigianali e commerciali di cui all'art.68 del C.d.N. sono disciplinate dal Regolamento approvato con Ordinanza AdSP MTC n. 2/2019, emanata sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dal Comitato di Gestione e delle Commissioni Consultive di Napoli e Salerno rispettivamente con delibere n. 131/2018, n. 9/2018 e n. 3/2018.

Tale Regolamento veniva adottato, tra l'altro, alla luce dell'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che riuniva in un unico sistema gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli e Castellammare di Stabia e dell'allora Autorità Portuale di Salerno, anche al fine di armonizzare la disciplina di cui all'art. 68 cod. nav.

Nel corso del tempo, questa AdSP ha ricevuto numerose richieste avanzate dalle società esercenti le attività rientranti nel settore della cantieristica, manutenzione, riparazione e demolizione navale, titolari di concessioni demaniali marittime ex art. 36 cod. nav., con le quali veniva invocata l'esenzione per le stesse dall'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. nel caso in cui la prestazione di lavoro afferente le sopra citate attività viene resa al di fuori degli ambiti concessori.

In accoglimento a tale richiesta, questa AdSP ha avviato l'iter procedimentale finalizzato a modificare l'art. 4 del vigente regolamento.

Nell'ambito del suddetto procedimento, le Commissioni consultive di Napoli e Salerno, con Delibere rispettivamente n. 1 del 19 aprile 2021 e n. 1 del 21 aprile 2021, hanno espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 4 del Regolamento *de quo* che individua tutte le attività, svolte da soggetti (pubblici e privati) che sono esenti dall'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav.

In particolare, è stata modificata la lettera e) del citato art. 4 in modo da esentare dall'iscrizione nel registro ex art. 68 le attività svolte dai titolari di concessioni demaniali marittime, anche se esercitate al di fuori degli ambiti concessori.

A tal riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che il procedimento di modifica di cui sopra necessita ancora dell'approvazione di codesto Comitato di Gestione.

Fermo restando quanto sopra si premette che:

il Comitato di Gestione, con delibera n. 58 del 28.09.2021 ha approvato il Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (S.U.A.) e, ciò, in attuazione dell'art. 15 *bis* della L. n. 84/94 e s.m.i. coerentemente alla linee guida in materia di sportello unico amministrativo emesse dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in data 19 luglio 2021;



le finalità del S.U.A. devono essere attuate per il tramite di una piattaforma telematica che, rappresenterà il *front office* con l'utenza, avviando in tal modo una trasformazione radicale delle attività di questa AdSP, in modo tale da consentire la digitalizzazione di almeno di una percentuale di procedimenti pari al 10% di quelli previsti da regolamento, secondo le indicazioni ministeriali; in tale ottica, questa AdSP ha individuato, tra l'altro, per l'avvio del processo di digitalizzazione la procedura di cui all'art. 68 cod. nav..

Per i fini di cui sopra, si ritiene opportuno e necessario apportare alcune ulteriori modifiche al vigente Regolamento ex art. 68 cod. nav., in modo da renderlo adeguato alle nuove modalità di presentazione delle istanze e delle relative procedure on-line di cui al Regolamento S.U.A.

Nell'ambito della suddetta attività, questa AdSP ha ritenuto anche opportuno integrare e/o modificare alcuni articoli del citato Regolamento e, ciò, al fine di azzerare le residue diversità applicative della vigente disciplina ancora presenti tra gli ambiti portuali di Napoli/Castellammare di Stabia e Salerno nonché di risolvere le criticità/dubbi interpretativi ecc. rilevati nell'ambito dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del vigente Regolamento.

Pertanto, si propone una nuova stesura del vigente regolamento che, in sostanza, viene modificato e/o integrato agli articoli di seguito riportati:

Art.3 - Classificazione delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione

Art. 4-Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione

art.7: Istituzione del Registro Unico delle attività e requisiti di idoneità

Art.8- Modalità di presentazione dell'istanza - S.U.A-

Art.9 -Procedimento istruttorio e attestazione di iscrizione

Art.13 -Tariffe

Art.15 -Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca

Art.16 - Svolgimento di attività e/o lavori temporanei

Tanto premesso, si sottopone alle valutazioni di codesto Comitato di Gestione, per l'espressione del parere di competenza in merito, l'allegata bozza del Regolamento ex art. 68 cod. nav. ovvero la nuova stesura del testo in parola che recepisce quanto rappresentato in premessa, previa acquisizione del parere delle Commissioni Consultive di Napoli e Salerno già interessate al riguardo.

IL DIRIGENTE U.S.S.O.

Dr. Ugo VESTRI



Sommario

Art. 1 -Ambito applicazione

Art. 2 -Definizione

Art.3 - Classificazione delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione

Art. 4-Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione

Art.5 -Autotrasportatori e servizio noleggio con conducente

Art.6 -Consulenti chimici di porto

Art. 7 -Istituzione del Registro Unico delle attività e requisiti di idoneità

Art.8- Modalità di presentazione dell'istanza - S.U.A-

Art.9 -Procedimento istruttorio e attestazione di iscrizione

Art.10-Disciplinazione particolare

Art.11-Durata

Art.12 -Rinnovo dell'iscrizione

Art.13 -Tariffe

Art.14 -Vicende relative ai requisiti per l'iscrizione nel registro

Art.15 -Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca

Art.16 -Svolgimento di attività e/o lavori temporanei

Art.17-Decorrenza e abrogazione norme precedenti ed incompatibili.

Art.18-Disciplinazione transitoria.

Art.19-Norma di rinvio



Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia – Testo approvato con Ordinanza n. _____ del _____.

**Art. 1
Ambito applicazione**

Il presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n.271/1999, disciplina le attività industriali, artigianali e commerciali di cui al successivo art.3 che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del Sistema, con i seguenti DD.MM.: Porto di Napoli D.M. 06 aprile 1994; Porto di Salerno D.M. 24 agosto 2000 come modificato dal D.M. 11 marzo 2003; Porto di Castellammare di Stabia D.M. del 18 settembre 2006;

**Art. 2
Definizione**

- a) "Codice della Navigazione" (C.N.) – R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- b) "Regolamento al Codice della Navigazione" – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- c) "Autorità": l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC);
- d) "Ambito portuale": tutte le aree demaniali marittime che ricadono nella circoscrizione territoriale dell'AdSP MTC, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del Sistema, con i seguenti DD.MM.: Porto di Napoli D.M. 06 aprile 1994; Porto di Salerno D.M. 24 agosto 2000 come modificato dal D.M. 11 marzo 2003; Porto di Castellammare di Stabia D.M. del 18 settembre 2006;
- e) "Attestato d'iscrizione": provvedimento attestante l'iscrizione nel registro ex art.68 del Codice della Navigazione finalizzata all'esercizio di attività nell'ambito delle aree di cui alla giurisdizione dell'Autorità;
- f) "Attività": lavori ed attività elencati ai successivi artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
- g) "Imprese autorizzate ex art.16 della legge n.84/1994": quelle che hanno ottenuto dall'Autorità l'autorizzazione ad effettuare le operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art.16 della L.n.84/94 e s.m.i.;
- h) "Concessionari demaniali": le persone fisiche, giuridiche, gli enti titolari di atti concessivi emessi in virtù e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione e dell'art.18 della legge n.84/1994 e s.m.i.;
- i) "Piano Regolatore Portuale": lo strumento che disegna e delimita l'ambito e l'assetto dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate;
- l) "S.V.A.D.": si intende il servizio di vigilanza anticontrabbando doganale;
- m) "S.U.A.": Sportello Unico Amministrativo.



Art.3

Classificazione delle attività soggette all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione

Le attività soggette ad iscrizione nel registro ex art. 68 cod.nav., se non svolte nell'ambito di una concessione demaniale marittima, sono le seguenti, fatte salve le attività previste dal D.Lgs.n.271/1999:

- a) Lavori da eseguirsi sulle navi, dalle società non titolari di concessioni demaniali marittime (come meglio specificato nel successivo art. 4) ovvero:
 1. officine meccaniche, elettriche ed elettroniche, di costruzione, riparazione, manutenzione navale;
 2. carenaggio, sabbatura, pitturazione navale;
 3. pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
 4. demolizioni navali, montaggio e smontaggio ponteggi e tubolari;
 5. installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
 6. installazione e riparazione (montaggio/smontaggio) motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di tubisteria, impianti di condotte di ventilazione, porte, rampe e *cardeck* di accesso garage, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
 7. lavori di riparazione idraulica;
 8. lavori di tappezzeria nautica e carpenteria in legno e ferro;
 9. Attività di revisione zattere di salvataggio e altre dotazioni di sicurezza;
- b) Attività di riparazione e sostituzione pneumatici ai veicoli autorizzati ad operare in ambito portuale;
- c) Attività di rifornimento ai concessionari e alle navi di oli lubrificanti, carburanti, idrico a mezzo di autobotti;
- d) Attività di fornitura, installazione e manutenzione impianti antincendio di bordo, ricarica bombole ed estintori;
- e) Attività di lavaggio e stireria;
- f) Attività di raccolta rifiuti (non riconducibile ai cosiddetti servizi di interesse generale) e pulizia;
- g) Attività di vigilanza e sorveglianza privata in porto e sulle navi, nonché attività di assistenza al S.V.A.D. come definito nel precedente art. 2;
- h) Attività esercitate da scuole nautiche, agenzie nautiche, di alaggio, varo, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio e trasporto unità da diporto, attività di *parafly* ed intermediazione nella compravendita di unità da diporto;
- i) Attività pubblicitaria mediante utilizzo di mezzi o veicoli mobili e di apparati sonori e/o visivi (per il Porto di Salerno autorizzabile limitatamente solo al porto turistico denominato "Masuccio Salernitano") ed al molo Manfredi del porto commerciale di Salerno);
- j) Attività compravendita itinerante anche di oggetti dichiarati fuori uso e recuperi di residui di stiva in conformità alla normativa di settore;
- k) Attività di competenza di provveditori navali che, non avendo proprio personale in porto, commissionano a soggetti terzi lo svolgimento;
- m) Attività di perizia e consulenza tecnica ed altri incarichi di porti;



- n) servizi turistici con l'impiego di mezzi di trasporto terrestri o navali (bus, unità navali ecc.) Agenzie turistiche/tour operator/accompagnatore turistico/servizio accoglienza/guide turistiche, ogni attività materiale rese in ambito portuale quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'instradazione dei clienti e passeggeri; fornitura di servizi informativi/strumenti tecnologici audioguide e ogni altra attività che venga espletata materialmente negli ambiti demaniali;
- o) Chimici di porto – così come disciplinati dal successivo art.6) del presente Regolamento;
- p) Attività di autotrasporto e di noleggio con conducente, come disciplinati dal successivo art. 5 del presente Regolamento;
- q) Attività di barberia;
- r) Ogni altra attività commerciale, artigianale, industriale o professionale non elencata nel presente articolo, svolta in maniera continuativa qualificabile accessoria, complementare o residuale rispetto a quelle specificate nelle precedenti lettere e, comunque, non rientranti nelle previsioni di cui al successivo art.4 del presente Regolamento ivi compresa l'attività di assistenza a Provveditori navali che non abbiano personale in porto;
- s) Attività di assistenza ai passeggeri, nei porti laddove essa non è esercitata come servizio di interesse generale ex art. 6 L.n.84/94, con particolare riferimento alle attività informative e di apprestamento di servizi di sicurezza (navette di collegamento, strumenti di segnalazione e di informazione, etc.) per l'imbarco/sbarco, ove tali attività non vengano svolte in autoproduzione direttamente dagli armatori o loro rappresentanti;
- t) minicrociere, attività di somministrazione cibi e bevande, ristorazione, ricevimenti svolte a mezzo di unità navali.

Art. 4

Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle:

- a) Attività svolte dalle imprese concessionarie dei servizi di interesse generale;
- b) Operazioni portuali e servizi portuali svolti dalle Imprese autorizzate ex art. 16 della L.n.84/94;
- c) Attività di competenza di Amministrazioni pubbliche presenti in Porto;
- d) Attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare (come ad esempio pilotaggio, ormeggio, rimorchio, battellaggio, attività subacquee e simili);
- e) Attività svolte dai concessionari di aree demaniali marittime come previste nel relativo atto di concessione e funzionali ad esse, limitatamente ai titolari ed al personale dipendente nonché ai mezzi intestati alla medesima concessionaria;
- e1) Attività svolte dai soggetti concessionari, esercenti le attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, allorché le stesse siano esercitate anche al di fuori dell'ambito concessorio e per le medesime attività oggetto di concessione;
- f) Attività di manutenzione dei beni immobili, impianti ed arredi portuali - in regime di concessione demaniale marittima – affidate a terzi dai titolari delle relative concessioni demaniali marittime ovvero da Amministrazioni pubbliche presenti in porto;



- g) Attività di competenza degli Agenti Raccomandatari Marittimi, degli Spedizionieri Doganali, dei Mediatori Marittimi, degli Assicuratori Marittimi, degli Ispettori e dei Periti dei Registri di classificazione navale;
- h) Case di spedizione;
- i) Attività svolte dalle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità o di altra Amministrazione Pubblica;
- j) Attività svolta dalla società o cooperativa per la fornitura dei servizi e di mere prestazioni di lavoro di cui all'art.17 della legge n. 84/94;
- k) Attività di trasporto di unità e/o mezzi meccanici, destinati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994;
- l) Attività di noleggio unità e mezzi meccanici, purché i predetti siano condotti in porto da personale avente la qualifica di lavoratore portuale ai sensi e per gli effetti della L. n. 84/94;

ART.5

Autotrasportatori e servizio noleggio con conducente

Gli autotrasportatori, che svolgono attività negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità ed effettuano servizio di consegna e ritiro merce diretta/proveniente al/dal ciclo operazione portuale presso soggetti concessionari ex art. 18 o imprese autorizzate ex art 16 L.84/94, nonché tutte le Società che effettuano il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) possono esercitare la propria attività presso tutti i porti e le aree demaniali marittime di competenza dell'AdSP, solo ed esclusivamente se regolarmente iscritti nel Registro ex art.68 del C.N., disciplinato dal presente regolamento al successivo art.7), e muniti di specifico contrassegno (lettera "A") rilasciato per ogni veicolo.

Art.6

Consulenti chimici di porto

Rientra tra le attività ex art.68 c.n. la consulenza dei chimici di porto.

Ai fini del rilascio dell'attestato di iscrizione dovrà essere presentata la documentazione elencata dalla circolare DEM 3/521160 del 10.12.99 del Ministero Trasporti e Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) avente ad oggetto "*disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto*".

I consulenti chimici di porto, già in servizio alla data di emanazione del presente Regolamento, sono iscritti d'ufficio previa verifica dei requisiti di cui alla Circolare sopra citati.

L'opera prestata dal chimico di porto nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità è a titolo gratuito.

L'iscrizione nel registro ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente.

Art. 7

Istituzione del Registro Unico delle attività e requisiti di idoneità

Chiunque eserciti o intenda esercitare un'attività prevista al precedente art.3, nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità, deve essere iscritto nel Registro unico ex art. 68 cod. nav. di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia previo esito favorevole del procedimento di cui al successivo art.9 e per un massimo di cinque attività complessive.

L'Autorità rilascia, previo esito favorevole dell'istruttoria, apposita attestazione di iscrizione nel registro ex art. 68 cod.nav. per lo svolgimento dell'attività indicata e per il periodo come stabilito nel successivo articolo 11.



Tale istruttoria è comprensiva anche di una valutazione di merito ai fini del diniego di eventuali istanze che, per tipologia di attività e/o per la località ove tale attività deve svolgersi, possano interferire con l'operatività del porto e/o con il libero uso del pubblico demanio marittimo e/o con le operazioni e/o servizi portuali.

L'attestato di iscrizione non costituisce titolo all'accesso in porto (permesso di accesso in porto) se non previsto da specifiche ordinanze e fa salvo il possesso di ulteriori titoli/nulla osta e/o permessi di competenza sia dell'Autorità che di altre PP.AA come previsti dalla vigente normativa.

I consorzi e le società consortili esercenti le attività di autotrasporto c/terzi e N.C.C. di cui al precedente art. 5 devono iscriversi nel registro. In tal caso, la domanda di iscrizione deve essere corredata da: atto costitutivo, statuto e elenco delle società/ditte consorziate. Ciascun consorzio, ai fini dell'ottenimento delle "Lettere A" (permesso di accesso in porto) deve depositare l'autodichiarazione antimafia resa ai sensi del DPR 445/2000 nonché l'autodichiarazione, nelle forme di legge, di regolarità contributiva.

I requisiti generali di idoneità da possedersi da parte dei soggetti che intendono richiedere l'iscrizione nel Registro delle attività autorizzate ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione sono i seguenti:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale relativo all'attività esercitata;
- b) Possesso di titoli professionali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività indicata;
- c) Inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- d) Non sottoposizione a provvedimenti o misure restrittive antimafia per il titolare dell'impresa individuale, per il professionista, per il procuratore e, in caso di società, per gli amministratori;
- e) Assenza di condanne per un delitto punibile con una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione; tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale, per il professionista ovvero, in caso di società, agli amministratori. Il controllo sarà limitato al periodo di tempo più ampio tra dieci anni e il doppio della pena inflitta in concreto, decorrente dalla data della richiesta;
- f) Assenza di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di Società o il professionista sia in corso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.

Art.8 **Istanza**

Ai fini del procedimento istruttorio, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante della ditta/società, utilizzando il modello domanda reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP (Sportello Unico Amministrativo S.U.A.), ovvero seguire la procedura on-line reperibile sul medesimo sito istituzionale dell'AdSP.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, che possono essere sostituiti – ove espressamente previsto dall'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" – da "dichiarazione sostitutiva di certificazione":



- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evince che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione;
- b) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori;
- c) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori;
- d) Documento di sicurezza ex art.4 D.Lgs., 272/1999 con riferimento ai lavori e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi e di altre unità presenti in ambito portuale;
- e) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'I.N.P.S. ovvero una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesta che la ditta/impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli previsti dalla normativa di settore in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- f) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 81/2008 come successivamente modificata in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e del rappresentante dei lavoratori;
- g) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;
- h) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, nonché dei mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;
- i) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata, i titoli professionali;
- j) Eventuale polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persone e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività assentita, ove questa comporti l'utilizzo di attrezzature, mezzi, macchinari tali da configurare l'esistenza di rischi non contrattuali nei confronti di terzi, ovvero in relazione alla natura dell'attività. La polizza dovrà contenere la clausola di copertura per attività/lavori effettuati presso terzi;
- k) Contratto o altro documento comprovante l'esistenza di una commessa da parte di provveditore navale, in caso di attività di cui alla lettera u) dell'art.3 del presente Regolamento ovvero dichiarazione ex D.P.R. n.445/2000 del committente.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento prevista in forza di specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare o motivate da successive esigenze istruttorie.

Qualsiasi variazione relativa ai dati richiamati nell'istanza o nella certificazione ad essa allegata o di modifica del personale dipendente deve essere immediatamente comunicata all'Autorità.

L'Autorità ha il potere di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta; nel caso in cui, anche a seguito degli ulteriori chiarimenti, la documentazione stessa dovesse essere considerata incompleta o carente, si procederà al rigetto della relativa pratica.



Art.9

Procedimento istruttorio e attestazione di iscrizione

Il competente Ufficio dell'Autorità, esaminata la domanda, la relativa certificazione e verificate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta, ne cura l'istruttoria in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere.

Accertata la completezza della documentazione e l'esistenza dei requisiti necessari, l'Autorità procede all'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 7 rilasciando apposita attestazione di durata commisurata all'istanza depositata.

Relativamente alle richieste e atti conseguenti lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.3, non sussiste l'obbligo di richiedere il parere delle Commissioni Consultive Locali e del Comitato di Gestione dell'Autorità.

Per i lavori e/o attività non previsti nell'elencazione di cui al precedente art.3, si procederà a richiedere la determinazione di competenza delle Commissioni Consultive Locali e del Comitato di Gestione dell'Autorità.

In relazione alla verifica delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, si deve procedere al controllo a campione dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per un numero di pratiche non inferiori al 20 per cento delle istanze presentate.

Annualmente, il Presidente dell'Autorità riferirà al Comitato di Gestione in ordine alle autorizzazioni assentite ed alle eventuali variazioni e/o inserimenti previsti per l'anno successivo; in tale sede, fermo restando la necessità di salvaguardare la libera concorrenza, possono essere stabilite speciali limitazioni cui sono sottoposti i soggetti abilitati ad operare in ambito portuale, allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Art.10

Disciplina particolare

I soggetti abilitati ai sensi del precedente art.9 devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le ulteriori prescrizioni impartite dall'Autorità per fronteggiare situazioni particolari.

Il personale dipendente delle ditte/Società iscritte nel registro ex art. 68 cod. nav., ovvero da queste autorizzate, deve essere munito di valido titolo di accesso in porto in ordine ai mezzi/autoveicoli e/o autoarticolati ai sensi delle vigenti normative in materia adottate dall'Autorità.

Art.11

Durata

L'iscrizione nel Registro ha efficacia fino al termine del pertinente anno civile (dal 1.1. 20../al 31.12.20..), se trattasi di abilitazione annuale, ovvero fino al termine del successivo anno civile, se trattasi di abilitazione biennale.

Per interventi/attività meramente occasionali e limitati nel tempo (massimo trenta giorni), gli stessi saranno consentiti previa richiesta, secondo le modalità previste al successivo art. 16, utilizzando il modello domanda reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP (SUA) , ovvero seguire la procedura on-line reperibile sul medesimo sito.

- autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evince che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione;
- autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso degli altri requisiti pertinenti di cui al precedente art. 8.



Art.12 Rinnovo dell'iscrizione

I soggetti che intendono confermare l'iscrizione già ottenuta, devono richiedere il rinnovo annualmente oppure biennale, in caso di rinnovo biennale, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

A tal fine, le ditte/Società già abilitate dovranno dichiarare di voler proseguire l'attività e dovranno altresì confermare, con una dichiarazione resa nelle forme previste dalla vigente normativa (D.P.R. n.445/2000) in materia di semplificazione amministrativa, la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione ai sensi del precedente art.9, utilizzando il modello domanda rinnovo reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP (SUA), ovvero seguire la procedura on-line reperibile sul medesimo sito, contestualmente alla dichiarazione appena richiamata, dovranno prodursi eventuali aggiornamenti alla documentazione già presentata, ovvero seguire la procedura on-line reperibile sul medesimo sito istituzionale dell'AdSP (SUA).

La mera presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al presente articolo determina la proroga della relativa iscrizione al registro fino al provvedimento di rinnovo/diniego emesso dall'Autorità.

Art.13 Tariffe

A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di omogenizzare le tariffe d'iscrizione nel Registro unico, fermo restando il pagamento dei permessi di accesso in porto e dei diritti portuali laddove previsti, sono fissate le seguenti tariffe unificate d'iscrizione nel Registro di cui al precedente art.7, da versare all'Autorità per il connesso servizio di vigilanza sulle attività, servizi di interesse generale nonché per i relativi oneri di manutenzione delle infrastrutture portuali:

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

✓ Annuale.	€ 750,00;
✓ Biennale:	€ 1.000,00;
✓ Spese Istruttoria:	€ 120,00; (primo rilascio)
✓ Spese istruttoria:	€ 60,00; (per rinnovo)

3-Per le attività occasionali e limitati nel tempo (massimo trenta giorni)

- ✓ Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia: € 140,00 (iscrizione) +
€ 70,00 (Spese istruttoria);

4-Per Società esercenti servizio di Autotrasporto nei porti dell'AdSP:

- ✓ **Tariffe annuali comprensive di spese d'istruttoria:**

€ 200,00 per un numero di automezzi da 1 a 5;
€ 300,00 per un numero di automezzi da 6 a 10;
€ 400,00 per un numero di automezzi da 11 a 15;
€ 500,00 per un numero di automezzi da 16 a 20;
€ 600,00 per un numero di automezzi da 21 a 25;
€ 700,00 per un numero di automezzi oltre le 26 unità;

5-Rilascio contrassegno lettera "A":

- ✓ Gratuito per gli automezzi con certificazione da Euro 6 in poi;



- ✓ € 25,00 annuale per ciascun automezzo richiesto con certificazione da Euro 0 a Euro 5;

6-Per le Società esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) nei porti dell'AdSP.

- ✓ **Tariffe annuali comprensive di spese d'istruttoria:**

- € 200,00 per un numero di automezzi da 1 a 5;
- € 300,00 per un numero di automezzi da 6 a 10;
- € 400,00 per un numero di automezzi da 11 a 15;
- € 500,00 per un numero di automezzi da 16 a 20;
- € 600,00 per un numero di automezzi da 21 a 25;
- € 700,00 per un numero di automezzi oltre le 26 unità;

7-Rilascio contrassegno lettera "A":

- € 25,00 annuale per ciascun automezzo richiesto.

Tali importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'Autorità di cui alle seguenti coordinate bancarie ovvero seguendo la procedura on -line reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP (S.U.A.):

Banca Popolare di Torre del Greco - Filiale 162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa – Interno Porto – Iban: IT16M05142034011625571159675.

Art.14

Vicende relative ai requisiti per l'iscrizione nel registro ed obblighi generali posti a carico dei soggetti abilitati

L'eventuale sospensione e revoca dei titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività comporterà la sospensione o la revoca dell'iscrizione, che potrà rivivere solo dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.

Art.15

Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca

I) Non iscrizione

Non possono comunque essere iscritti i soggetti non in possesso dei requisiti di idoneità cui ai precedenti artt.7 ed 8.

II) Sospensione e decadenza

Nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di attestazione, nel presente regolamento, nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Amministrazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
- b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine o corrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
- c) decadenza del titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettono l'ulteriore prosecuzione dell'attività.



Agli effetti della lettera c) del precedente comma, verranno dichiarati decaduti dal titolo abilitativo, con conseguente cancellazione dal registro di cui all'art.7 del presente Regolamento, i soggetti:

- 1) che in generale perdono in maniera definitiva i requisiti di idoneità di cui ai precedenti artt.7 ed 8;
- 2) che incorrono in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del paese di provenienza aderente all'Unione Europea;
- 3) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
- 4) che abbiano rese false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente regolamento;
- 5) che siano sottoposti alle misure di cui alla vigente normativa antimafia e comunque abbiano perduto i requisiti di affidabilità soggettiva;
- 6) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta o a quella del presente regolamento.

Salva l'ipotesi di inottemperanza a diffida scritta, la decadenza di cui al presente paragrafo II) dovrà essere preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.

III) Revoca dell'attestazione e Cancellazione dal Registro

L'Autorità, sentito il Comitato di Gestione, si riserva il potere di revocare con la conseguenziale cancellazione dal Registro o limitare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, per le seguenti motivazioni sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi ed indennizzi di alcun titolo.

Il provvedimento di cui al presente articolo, segue le procedure previste dalla legge 241/1990 e s.m.i ovvero verrà avviato ai sensi dell'art. 10 *bis* della medesima norma.

La cancellazione dal registro comporta l'automatica sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle attività in ambito portuale.

L'AdSP provvede a comunicare i provvedimenti di cui al presente articolo all'Autorità Marittima competente, Guardia di Finanza, Dogana nonché alla Polizia, ed ai propri dipendenti (ispettori portuali).

Art.16

Svolgimento di attività e/o lavori temporanei

Le persone fisiche e le Ditte/Società interessate a svolgere, occasionalmente, in via temporanea, per una durata massima fissata al precedente articolo 11, - un'attività tra quelle indicate all'art.3 del presente Regolamento nell'ambito portuale e/o a bordo di navi, devono produrre apposita istanza in bollo utilizzando il modello domanda reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP (SUA), ovvero seguire la procedura on-line reperibile sul medesimo sito:

- ✓ le generalità complete, la residenza, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- ✓ la descrizione dell'attività da esercitare;
- ✓ l'elenco completo dei mezzi, delle attrezzature e degli eventuali dipendenti che eseguiranno i lavori, completo di nominativi e qualifiche;
- ✓ la data di inizio e la durata prevista dell'attività.



Il richiedente dovrà allegare alla predetta istanza alcuni e/o tutti i documenti previsti all'art. 7 del presente Regolamento che saranno necessari richiedere tenuto conto della natura e tipologia dei lavori da eseguire; la predetta documentazione potrà essere sostituita – ove espressamente previsto dall'art.46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" – dalla "dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Qualora si tratti di lavori da effettuarsi per conto di Ditte/Società terze, deve essere allegata all'istanza di cui sopra copia del contratto o commessa di lavoro ovvero la dichiarazione del committente.

All'istanza, dovrà essere, inoltre, allegata quietanza dell'avvenuto pagamento, sul conto corrente bancario dell'Autorità, a titolo di spese d'istruttoria, della somma indicata al punto 3) nel precedente art.13.

I soggetti richiedenti, all'esito positivo dell'istruttoria e prima dell'iscrizione dovranno corrispondere gli importi indicati al punto 3) del precedente art.13, riguardanti l'ambito portuale interessato e la durata dell'autorizzazione.

Art.17

Decorrenza e abrogazione norme precedenti ed incompatibili.

Il presente Regolamento ha effetto abrogante di ogni precedente disposizione in materia di disciplina delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione e, comunque, con esso incompatibile.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art.18

Disciplina transitoria.

I soggetti già iscritti nel registro precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere esercitate legittimamente fino alla naturale scadenza della relativa attestazione.

Le istante presentante alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere integrate in conformità allo stesso.

Al fine di garantire una graduale applicazione delle norme previste dal presente regolamento le attestazioni in scadenza al 31.12.2021 sono prorogate al 31.06.2022, salvo rinuncia dell'interessato.

Nelle more della scadenza del termine di efficacia di cui al precedente comma gli interessati dovranno presentare istanza in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art.19

Norma di rinvio

Si intendono richiamate le disposizioni legislative e/o regolamentari concernenti discipline speciali applicabili alle singole attività oggetto del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, troverà applicazione il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione la L.n.84/94, con successive modifiche, ed i relativi provvedimenti attuativi.

Napoli _____

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA